



Il nuovo Regolamento EU sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti

23 January 2024

Paolo Campanella – Secretary General of FEAD



[Home](#) > [Press](#) > [Press releases](#)

● Council of the EU Press release 17 November 2023 03:40

Waste shipments: Council and Parliament reach agreement on more efficient and updated rules



“L'accordo di oggi ci fornirà il quadro necessario per recuperare e riutilizzare meglio i rifiuti come materia prima seconda. Allo stesso tempo, ci aiuterà a garantire che i rifiuti che esportiamo non siano dannosi per l'ambiente e la salute umana. Un altro passo importante verso gli obiettivi di inquinamento zero e neutralità climatica”

Teresa Ribera Rodríguez, acting Spanish third vice-president of the government and minister for the ecological transition and the demographic challenge

Step by step

17 NOV 2021



La Commissione Europea adotta la proposta di Regolamento

17 JAN 2023



Il Parlamento Europeo adotta la sua posizione negoziale

24 MAY 2023



Il Consiglio adotta il suo mandato negoziale (General Approach)

17 NOV 2023




Consiglio e Parlamento raggiungono l'accordo informale (approvato da COREPER il 6/12)

Next steps:

- La commissione ENVI ha approvato l'accordo l'11 gennaio 2024, pertanto si voterà in plenaria nella sessione del **5-8 febbraio** o del **26-29 febbraio 2024**.
- Una volta adottato dai deputati in plenaria, il testo sarà inviato al Consiglio per l'approvazione, prima da parte del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) e poi da una successiva Configurazione per l'adozione finale.

Struttura del Regolamento

1. Disposizioni Generali (artt. 1-3)
2. Spedizioni all'interno dell'Unione con o senza transito in paesi terzi (artt. 4-32)
 1. Notifica e autorizzazione preventive scritte
 2. Obblighi generali d'informazione
 3. Miscelazione rifiuti, documentazione e accesso alle informazioni
 4. Obblighi di riprendere i rifiuti
 5. Obblighi generali
 6. Spedizioni all'interno dell'Unione con transito attraverso paesi terzi
3. Trasporti esclusivamente all'interno di uno Stato membro (art. 33)
4. Esportazioni dall'Unione verso paesi terzi (artt. 34-46)
 1. Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
 2. Esportazioni di rifiuti destinati al recupero
 3. Obblighi supplementari
 4. Obblighi generali
5. Importazioni nell'Unione da paesi terzi (artt. 47-53)
6. Transito attraverso l'Unione da e verso paesi terzi (artt. 54-55)
7. Gestione ecocompatibile e applicazione (artt. 56-68)
8. Disposizioni finali (artt. 68a-82)



Disposizioni Generali (artt. 1-3)

Obiettivi ampliati alla neutralità climatica e al raggiungimento dell'Economia Circolare e di Inquinamento Zero

Definizioni

- **«Persona che organizza la spedizione»:** qualsiasi persona fisica o giuridica che pianifica o effettua una spedizione di rifiuti o che ha fatto effettuare una spedizione di rifiuti, e che figura nell'elenco seguente:
 - produttore iniziale di rifiuti
 - nuovo produttore di rifiuti che, prima della spedizione, effettua operazioni che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
 - un raccoglitore che, a partire da varie piccole quantità dello stesso tipo di rifiuti raccolti da diverse fonti, ha assemblato la spedizione che deve partire da un unico luogo;
 - un commerciante o un intermediario che agisce per conto di una delle categorie specificate ai punti precedenti
 - se tutti i soggetti di cui ai punti da (i) a (iv) sono sconosciuti o insolventi, il detentore dei rifiuti
- **"Spedizione illegale"** – *‘tranne in caso di errori materiali minori nella notifica o nei documenti di movimento’*, aggiunto alla definizione
- **‘Instradamento’ (routing)** si intende il punto di uscita e il punto di entrata in ciascun Paese interessato, compresi gli uffici doganali di entrata, uscita ed esportazione;
- **"percorso" (route):** l'itinerario tra il luogo in cui inizia la spedizione nel Paese di spedizione, attraverso il punto di uscita e il punto di entrata in ciascun Paese interessato, fino all'impianto di trattamento nel Paese di destinazione.

Spedizioni intra-EU (artt. 4-32)

ASPETTI GENERALI

Smaltimento: vietate le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, a meno che non siano consentite e autorizzate secondo le rigorose condizioni della procedura di notifica e approvazione preventiva scritta ("PIC") e in casi ben giustificati. (vedere art. 11)

Recupero:

- **Rifiuti in lista verde**, se contaminati da altri materiali, sono sottoposti alla procedura di notifica e approvazione preventiva.
- **POPs:** rifiuti o miscele di rifiuti contenenti POPs in quantità uguale o superiore ai limiti previsti dall'Allegato IV del Regolamento (EU) 2019/1021

Deroga per spedizioni destinate all'analisi rifiuti o trattamenti sperimentali: quantità aumentata a 250 kg. Un quantitativo maggiore può essere richiesto alle autorità competenti del Paese di spedizione e di destinazione

Un “**commerciante**” (dealer) o “**intermediario**” (broker) hanno bisogno di un'autorizzazione ai sensi del Capitolo IV della Direttiva Rifiuti per trasmettere una notifica.

Contratto per spedizioni soggette a notifica: se il destinatario non è l'operatore dell'impianto, il contratto dovrà essere firmato anche dall'operatore.

La Commissione deve valutare la fattibilità di stabilire un semplice e omogeneo **metodo di calcolo** per determinare la garanzia finanziaria basato su una valutazione del rischio (non sono stati definite le tempistiche)

Spedizioni intra-EU (artt. 4-32)

ASPETTI PROCEDURALI

Le **richieste di informazioni e documenti** da parte delle autorità competenti interessate devono essere trasmesse non più tardi di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

- Tempo di risposta: 10 gg lavorativi (estendibile su richiesta)

Seconda richiesta di informazioni e documenti: entro 7 gg lavorativi (al massimo altre 2 richieste)

Quando la notifica é completa, **l'autorità competente di destinazione informa** il notificatore e le altre autorità competenti coinvolte.

In caso di inazione: dopo 30 gg lavorativi a seguito della trasmissione, il notificatore può chiedere chiarimenti sull'inazione

Tempi autorizzazione: Le autorità competenti dispongono di 30 gg dalla data in cui il notificatore viene informato della completezza della di trasmissione della notifica (**non dalla data di trasmissione**) per decidere (autorizzazione, obiezioni o diniego)

- É confermata **l'autorizzazione tacita** dell'autorità competente di transito, se entro 30 gg non è sollevata alcuna obiezione (**non é stata inclusa l'autorità del Paese di spedizione**)
- **Validità** massima autorizzazione: 1 anno (confermata)


Spedizioni intra-EU (artt. 4-32)

CONDIZIONI PER LE SPEDIZIONI PER LO SMALTIMENTO

- Non propriamente vietate, ma **soggette a condizioni**.
- Il **notificatore deve dimostrare** la mancanza di fattibilità tecnico economica relativamente al recupero e allo smaltimento nel Paese di produzione
- Nel caso di **piccole quantità** nel Paese (tali da non giustificare un impianto)

Obiezioni motivate:

- Limitate agli ultimi 5 anni prima della richiesta
- Limitate alle conoscenze dell'autorità competente relative a condanne
- Ripetute inosservanze degli artt. 15-16



Spedizioni intra-EU (artt. 4-32)

IMPIANTI DI RECUPERO TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (PRE-CONSENTED)

- Le strutture che eseguono solo l'**operazione R13** non possono presentare una richiesta
- **Lista di informazioni** da includere nella richiesta
- **55 gg** per valutare la richiesta e decidere se approvarla o meno (**non 45**)
- **Rigetto**: se l'autorità competente non è convinta che i rifiuti saranno gestiti in conformità con la WFD (inclusa la WH) e, se pertinente, che le BAT siano applicate
- **Validità**: 10 anni, con almeno 1 ispezione
- **Revoca**: per false informazioni o non conformità ai requisiti

PROCEDURE ALLEGATO VII

Autorizzazione: la persona che organizza una spedizione e l'impianto di destino devono essere in possesso di un'autorizzazione o registrazione a norma del capo IV della direttiva rifiuti.

Compilazione: la persona che organizza la spedizione deve completare le informazioni pertinenti al più tardi **2 gg lavorativi prima dell'inizio della spedizione**. In via eccezionale, le informazioni sulla quantità effettiva dei rifiuti, sul/i vettore/i e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere trasmesse al più tardi prima dell'inizio effettivo della spedizione.

Informazioni disponibili elettronicamente in conformità all'art. 26, anche durante il periodo di trasporto

Ricezione: conferma entro 2 gg lavorativi

Spedizioni intra-EU (artt. 4-32)

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

La Commissione pubblica le informazioni sulle notifiche di spedizione e sulle spedizioni in Allegato XII attraverso il proprio sito web e le aggiorna mensilmente. (ora é facoltativo per le Autoritá Competenti)

SISTEMA CENTRALE ELETTRONICO

La Commissione gestirá un sistema centrale che consente la presentazione e lo scambio di informazioni e documenti per via elettronica.

Sono inclusi tutti i documenti relativi a: notifica, spedizioni con Allegato VII, autorizzazione preventiva impianti.

Spedizioni coperte: tutte (all'interno dell'Unione, con transito in paesi terzi, esportazioni dall'Unione, importazioni nell'Unione e transiti nell'Unione).

Funzione che fornisca **traduzioni di cortesia** dei documenti pertinenti presentati in tale sistema (entro 4 anni dall'entrata in vigore) **(le autoritá possono non accettare l'inglese)**

Esportazioni dall'Unione verso paesi terzi (artt. 34-46)

SMALTIMENTO

Sono vietate le esportazioni dall'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento (tranne per gli Stati EFTA).



RECUPERO - DIVIETO ESPORTAZIONE PAESI NON-OCSE

Sono **vietate** le esportazioni dall'Unione dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

- Rifiuti **pericolosi**
- Rifiuti di plastica non pericolosi (**B3011**) due anni e mezzo dopo l'entrata in vigore del regolamento.
 - Possibilità per i Paesi non appartenenti all'OCSE di presentare, **5 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento**, una richiesta alla Commissione che indichi la loro disponibilità a importare rifiuti di plastica dell'UE.
- Rifiuti o miscele di rifiuti contenuti **POPs** in quantità uguale o superiore ai limiti previsti dall'Allegato IV del Regolamento (EU) 2019/1021

Sono vietate anche le esportazioni di **rifiuti non pericolosi**, a meno che il Paese non é inserito nell'«**Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni**» di rifiuti non pericolosi e di miscele di rifiuti non pericolosi destinati al recupero.

Procedura dettagliata per la richiesta di inclusione nell'Elenco della Commissione: **il Paese deve dimostrare** di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie a garantire che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

Esportazioni dall'Unione verso paesi terzi (artt. 34-46)


ESPORTAZIONE PAESI OCSE

Per i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 2a e 3, esportati per il recupero in paesi OCSE, si applicano le disposizioni del Titolo II (Spedizioni all'interno dell'Unione)

Adattamenti:

- il notificatore fornisce la prova che nell'impianto è stato effettuato un **audit**
- rifiuti di plastica non pericolosi (**B3011**) sono soggetti a notifica e approvazione
- **rifiuti per analisi** sono soggetti a notifica e approvazione, a meno che siano inferiori a 25 kg

La Commissione dovrà controllare le esportazioni verso i paesi OCSE, al fine di garantire che non comportino danni significativi all'ambiente o alla salute umana nel paese di destinazione.



Gestione ecocompatibile e applicazione (artt. 56-68)

Gli Stati membri sono invitati a prevedere **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive** per le violazioni delle disposizioni previste dalla normativa. Queste possono includere, se del caso, sanzioni pecuniarie e la revoca o la sospensione temporanea delle autorizzazioni relative alla gestione e alle spedizioni dei rifiuti.

Obbligo per gli Stati membri di garantire che il regolamento venga effettivamente applicato stabilendo meccanismi di cooperazione efficaci a livello nazionale e tra Stati membri attraverso lo scambio di informazioni pertinenti e buone pratiche.

Istituzione di un **gruppo di controllo** sulle spedizioni di rifiuti che faciliterebbe e migliorerebbe la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali.

Disposizioni finali

- **Periodo di transizione generale di 24 mesi**
- Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 continuerà ad applicarsi alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica e per le quali l'AC di destinazione ha dato la sua conferma prima dell'applicazione del nuovo Regolamento.
- Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti in una spedizione per la quale l'AC ha dato la sua autorizzazione deve essere completato entro un anno dall'applicazione del nuovo regolamento.
- Art. 30 (accordi sulle zone di frontiera) e altri, applicazione immediata dopo l'entrata in vigore
- Norme sull'esportazione di rifiuti non pericolosi (art. 37 e regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione) periodo di transizione di 36 mesi.
- L'autorizzazione preventiva di una struttura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 cesserà di essere valida entro 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento.
- Rapporto di riesame entro il 31 dicembre 2035



GRAZIE per l'attenzione!